



Glossari dal Parlamenti

Scheda informativa Interventi parlamentari

Glossario del Parlamento

Il glossario del Parlamento fornisce una spiegazione sintetica di circa 450 termini relativi all'attività parlamentare ed è costantemente aggiornato.

Include inoltre delle schede informative, riportate alla voce «Ulteriori informazioni» del termine cercato.

Per domande o commenti, scrivere a: Parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch

Impressum

Stato 16.03.2024

Editore

Servizi del Parlamento / Biblioteca del Parlamento
3003 Berna
parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch
www.parl.ch/it

Questa pubblicazione è disponibile in tedesco, francese e italiano.

Le pubblicazioni della Biblioteca del Parlamento sono concepiti esclusivamente a scopo informativo. Non ne possono pertanto essere dedotti responsabilità o diritti.



Contenuto

In breve.....	2
Basi legali.....	9
Ulteriori informazioni.....	10



Scheda informativa

INTERVENTI PARLAMENTARI

Gli interventi parlamentari sono strumenti con i quali i deputati, i gruppi parlamentari e le commissioni possono proporre provvedimenti o nuove disposizioni legislative e chiedere informazioni o rapporti. Gli interventi parlamentari sono di regola rivolti al Consiglio federale.

Sono interventi parlamentari la mozione, il postulato, l'interpellanza nonché l'interrogazione ordinaria e la domanda nell'ora delle domande (solo in Consiglio nazionale); l'iniziativa parlamentare non è un intervento in senso giuridico.

I. GLI INTERVENTI PARLAMENTARI IN GENERALE

I.1 Autore di un intervento parlamentare

Gli interventi parlamentari possono essere depositati dai deputati, dai gruppi parlamentari o dalle commissioni. Mentre queste ultime possono presentarli in qualsiasi momento, i gruppi parlamentari e i deputati possono farlo solo nel corso di una sessione. Di norma, i gruppi parlamentari depositano i loro interventi ((in pratica)) solo in Consiglio nazionale.

Gli interventi parlamentari possono riportare la firma di più deputati, nel qual caso il primo firmatario figurerà come l'autore e gli altri saranno come cofirmatari.

L'autore può ritirare l'intervento, anche senza il consenso dei cofirmatari, fintanto che la Camera prioritaria non abbia deciso in merito.

I.2 Motivazione di un intervento parlamentare

Nel Consiglio nazionale la motivazione per mozioni, postulati e interpellanze è facoltativa. Nel Consiglio degli Stati è invece obbligatoria per mozioni e postulati, a eccezione di mozioni e postulati di commissione.

Le interrogazioni non vengono motivate.

Nel Consiglio nazionale il testo di un intervento, motivazione inclusa, non deve superare i 2400 caratteri.

I.3 Destinatario di un intervento

Gli interventi sono di norma rivolti al Consiglio federale, ma possono rivolgersi anche:

- all'Ufficio della Camera in cui sono stati presentati, se concernono il settore del diritto parlamentare;
- ai tribunali della Confederazione, se si riferiscono alla loro gestione o alle loro finanze;
- all'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, se si riferiscono alla gestione o alle finanze del Ministero stesso o della sua autorità di vigilanza.

Non è possibile presentare mozioni che si rivolgano ai tribunali della Confederazione e all'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione. Ciò è dovuto al fatto che una mozione è utilizzata, tra le altre cose, per conferire un mandato finalizzato alla presentazione di un disegno di atto legislativo. Poiché, a differenza del Consiglio federale, i tribunali della Confederazione e l'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione non dispongono del diritto d'iniziativa, non possono neppure presentare disegni di atti legislativi all'Assemblea federale.



I.4 Lavori preparatori delle commissioni

Di norma le commissioni della Camera non esaminano gli interventi parlamentari di deputati e gruppi parlamentari. In via eccezionale la Camera o la commissione può però decidere di sottoporli a esame preliminare.

Diverso è il caso delle mozioni, che sono esaminate in via preliminare dalla commissione della seconda Camera e, in seconda lettura, anche da quella della Camera prioritaria.

I.5 Immodificabilità e divisibilità degli interventi

Una mozione può essere modificata nella seconda Camera su proposta della maggioranza della commissione incaricata dell'esame preliminare o del Consiglio federale. Altrimenti il testo di un intervento non può essere modificato dopo che è stato presentato.

Se un intervento è scindibile materialmente, i singoli punti possono essere discussi e votati separatamente.

I.6 Stralcio prima della decisione della Camera

Un intervento di un deputato o di un gruppo parlamentare è tolto dal ruolo senza decisione della Camera se:

- la Camera non lo ha trattato definitivamente entro due anni dalla sua presentazione; o
- il suo autore non fa più parte della Camera e nessun altro deputato lo riprende nella prima settimana della sessione successiva.

I.7 Pubblicazione e numero dell'oggetto

Gli interventi vengono pubblicati in Curia Vista, la banca dati digitale degli oggetti parlamentari.

A ciascun intervento sono attribuiti un numero e un titolo sintetico che figureranno su tutti i documenti parlamentari concernenti lo stesso oggetto.

Esempi

- 23.4451 Po. Obiettivi della risorsa legno in Svizzera
- 11.3196 Mo. Correzione nel sistema di calcolo per rilevare la situazione del reddito agricolo

I numeri «23» e «11» indicano l'anno in cui sono stati depositati gli interventi, ossia rispettivamente il 2023 e il 2011. Per le mozioni (Mo.), i postulati (Po.) e le interpellanze (Ip.) è utilizzata una numerazione che parte da 3000; per le interrogazioni (I) essa comincia da 1000 e per le domande (Dmd.) da 7000 (da 5000 prima del 2021).



II. LE SINGOLE FORME DI INTERVENTI PARLAMENTARI

Le interpellanze, le interrogazioni e le domande poste durante l'ora delle domande sono strumenti interpellativi utilizzati per chiedere informazioni relativamente a questioni di carattere nazionale. Con le mozioni e i postulati vengono invece conferiti mandati.

II.1 Interpellanza

Con un'interpellanza un parlamentare, la maggioranza di una commissione o un gruppo parlamentare chiede al Consiglio federale informazioni su avvenimenti e affari importanti della Confederazione in materia di politica interna ed estera. Di norma il Consiglio federale risponde entro la sessione successiva. L'autore di un'interpellanza può esprimersi sulla risposta ricevuta indicando se è soddisfatto o meno, o se lo è solo in parte, e può richiedere una discussione sulla risposta del Consiglio federale. Nella prassi, una tale discussione ha luogo solo in seno al Consiglio degli Stati; il Consiglio nazionale discute unicamente delle interpellanze dichiarate urgenti.

Interpellanza urgente

All'atto del deposito l'autore può chiedere che l'interpellanza sia dichiarata urgente. Se un'interpellanza è dichiarata urgente, il Consiglio federale deve rispondervi nel corso della stessa sessione e discuterla nella terza settimana di sessione.

Le interpellanze urgenti devono essere presentate al più tardi all'inizio della terza seduta di una sessione di tre settimane. La dichiarazione d'urgenza compete al relativo Ufficio della Camera.

Se l'Ufficio respinge la dichiarazione d'urgenza, l'interpellanza è trattata come un'interpellanza normale o l'Ufficio la trasforma in un'interrogazione urgente previo accordo dell'interpellante. Come accade per le interpellanze urgenti, il Consiglio federale risponde anche alle interrogazioni urgenti nel corso della stessa sessione; nel caso delle interrogazioni urgenti l'autore non può tuttavia richiedere nessuna discussione.

Dibattiti su temi d'attualità (Consiglio nazionale)

In Consiglio nazionale una minoranza qualificata di 75 deputati può chiedere, al più tardi all'inizio della terza seduta di una sessione di tre settimane, che durante la sessione in corso si svolga un dibattito su un tema d'attualità. Nella loro richiesta i deputati indicano le interpellanze urgenti che devono essere trattate. In un dibattito su temi d'attualità l'urgenza non deve dunque essere approvata dall'Ufficio della Camera, ma è data conformemente al Regolamento se 75 deputati chiedono tale dibattito¹.

II.2 Interrogazione

Con un'interrogazione un deputato, la maggioranza di una commissione o un gruppo parlamentare chiede al Consiglio federale informazioni su importanti questioni di politica interna ed estera. Il Consiglio federale risponde all'interrogazione per scritto entro la sessione successiva. Le interrogazioni non sono trattate nella Camera, bensì liquidate con la risposta del Consiglio federale.

¹ MARTIN GRAF, Art. 125, in: Graf/Theiler/von Wyss (ed.), *Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002*, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2014, pag. 859.



Interrogazione urgente

Al momento di presentare un'interrogazione il suo autore può chiedere che sia dichiarata urgente. Il Consiglio federale risponde a un'interrogazione dichiarata urgente nel corso della medesima sessione.

Nel Consiglio nazionale la dichiarazione d'urgenza compete al presidente della Camera; se l'urgenza è negata, l'Ufficio della Camera decide definitivamente. Nel Consiglio degli Stati la dichiarazione d'urgenza compete all'Ufficio.

Un'interrogazione urgente deve essere presentata al più tardi all'inizio della terza seduta di una sessione di tre settimane.

II.3 Ora delle domande nel Consiglio nazionale

Il lunedì della seconda e della terza settimana di ogni sessione le sedute del Consiglio nazionale si aprono con l'ora delle domande. La Camera vi tratta le questioni di attualità poste in forma scritta dai deputati entro il mezzogiorno del mercoledì precedente. A tali domande risponde brevemente il capo del Dipartimento responsabile. L'autore della domanda può infine porre una domanda supplementare pertinente. Secondo il regolamento del Consiglio nazionale l'ora delle domande dura al massimo 90 minuti; da parte sua, l'Ufficio della Camera ne ha limitato la durata a 60 minuti.

L'ora delle domande è praticata solo nel Consiglio nazionale.

II.4 Mozione

La mozione incarica il Consiglio federale di presentare un disegno di atto legislativo dell'Assemblea federale o di prendere un provvedimento. La mozione deve essere approvata da entrambe le Camere.

Procedura decisionale

La Camera prioritaria può accogliere o respingere una mozione. Se la respinge, la mozione è considerata liquidata; se invece l'accoglie, la mozione è assegnata alla commissione competente dell'altra Camera.

La seconda Camera può accogliere, respingere o – contrariamente alla Camera prioritaria – modificare la mozione. Se la seconda Camera la accoglie senza modificarla, la mozione è considerata accettata, ossia il mandato a essa collegato è affidato al Consiglio federale. Se la seconda Camera la rifiuta, la mozione è liquidata. Una mozione modificata su proposta del Consiglio federale o della maggioranza della commissione incaricata dell'esame preliminare è assegnata nuovamente alla Camera prioritaria.

La Camera prioritaria può acconsentire alla modifica apportata dalla seconda Camera, confermare la propria decisione iniziale o respingere definitivamente la mozione.

Se la Camera prioritaria conferma la propria decisione di accogliere la mozione nella sua versione iniziale, la seconda Camera può aderire a tale decisione o respingere definitivamente la mozione.

Procedura dopo la decisione

Se una mozione accolta da entrambe le Camere non è ancora adempiuta dopo due anni, il Consiglio federale riferisce annualmente all'Assemblea federale su quanto ha intrapreso per l'adempimento del mandato e su come intenda adempierlo.



Se il mandato di una mozione è adempiuto, una commissione o il Consiglio federale propone di togliere la mozione dal ruolo².

Lo stralcio dal ruolo di una mozione è possibile anche qualora non sia più giustificato mantenere un mandato inadempito. Se le due Camere respingono la proposta di stralcio, il Consiglio federale deve adempiere il mandato conferitogli dalla mozione entro un anno o entro il termine impartitogli dalle Camere all'atto della reiezione della proposta di stralcio.

Mozioni di commissione di ugual tenore

A differenza delle interrogazioni e delle interpellanze, le mozioni non possono essere dichiarate urgenti. Depositando mozioni di commissione di ugual tenore sono però applicate specifiche regole che permettono di accelerare anche la procedura relativa a una mozione. Ciò vale sia per il parere del Consiglio federale sia per la decisione.

- **Parere:** nel caso di mozioni di commissione presentate meno di un mese prima della sessione ordinaria seguente, il Consiglio federale si pronuncia pro o contro la mozione al più tardi entro l'inizio della sessione successiva. Se mozioni di ugual tenore di commissioni delle due Camere sono presentate al più tardi una settimana prima della successiva sessione ordinaria o straordinaria, il Consiglio federale si pronuncia a favore o contro la mozione prima della trattazione della stessa durante tale sessione.
- **Decisione:** **le mozioni devono essere di norma accolte da entrambe le Camere.** Se però le commissioni di entrambe le Camere presentano mozioni di ugual tenore e una di queste mozioni è accolta da una Camera, essa è accolta definitivamente senza essere trasmessa alla seconda Camera, se quest'ultima accoglie una mozione di ugual tenore.

II.5 Postulato

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare l'opportunità di proporre un disegno di atto legislativo dell'Assemblea federale o di prendere un provvedimento. Il postulato è accolto se una Camera lo approva.

Se un postulato non è ancora adempiuto dopo due anni, il Consiglio federale illustra all'Assemblea federale in un rapporto annuale trasmesso alle commissioni competenti quanto ha finora intrapreso per l'adempimento del mandato e come intende adempierlo.

Su richiesta motivata del Consiglio federale o di una commissione, la Camera toglie dal ruolo i postulati che sono stati adempiuti o che non devono più essere mantenuti.

² Lo stralcio dal ruolo effettuato dopo la decisione va distinto da quello descritto nella sezione I.6, che ha luogo prima della decisione.



Procedura accelerata / Interventi parlamentari controversi (Consiglio nazionale)

Le mozioni e i postulati di deputati e gruppi parlamentari (di seguito «interventi») per i quali l'autore approva la proposta del Consiglio federale sono iscritti in una lista che viene distribuita durante la terza settimana della sessione e trattata l'ultimo giorno della sessione a complemento dell'ordine del giorno (la cosiddetta «lista del venerdì»). Se intendono contrastare un intervento che il Consiglio federale raccomanda di accogliere, i parlamentari possono proporre il rigetto fino al penultimo giorno della sessione.

Gli interventi che il Consiglio federale raccomanda di accogliere e che non sono controversi sono accolti senza discussione l'ultimo giorno della sessione. Parimenti, gli interventi di cui il Consiglio federale propone la reiezione sono respinti senza discussione l'ultimo giorno della sessione, sempre che gli autori approvino la proposta dell'Esecutivo.

Gli interventi contrastati da uno o più parlamentari non possono invece essere trattati nell'ambito di questa procedura semplificata. La loro trattazione è rinviata a un momento successivo per mancanza di tempo e perché la rappresentanza competente del Consiglio federale non è presente.

Gli interventi controversi di parlamentari o gruppi e quelli che il Consiglio federale raccomanda di respingere – e per i quali l'autore ne approva la proposta – vengono così trattati soltanto durante una sessione successiva.

Nella prassi questi interventi non sono elencati separatamente nell'ordine del giorno, ma sono riuniti in liste di interventi per dipartimento. In linea di massima gli interventi di parlamentari e gruppi sono trattati nell'ordine in cui sono stati presentati. Gli interventi che il Consiglio federale propone di accogliere e che provocano dissensi in seno alla Camera sono tuttavia trattati prima di quelli che l'Esecutivo propone di respingere. Figurano perciò in cima alla lista degli interventi di un dipartimento.

Non appena è stato trattato, l'intervento appare sulla lista su sfondo grigio.

Almeno otto ore di ogni sessione ordinaria sono dedicate all'esame preliminare delle iniziative parlamentari e alla trattazione degli interventi. Se durante una sessione non vengono eccezionalmente raggiunte le otto ore di trattazione, il tempo mancante è recuperato nella sessione successiva.

Un intervento è tolto dal ruolo senza decisione della Camera se la Camera non lo ha trattato definitivamente entro due anni dalla sua presentazione o se il suo autore non fa più parte della Camera e nessun altro deputato lo riprende nella prima settimana della sessione successiva.



	INTERPELLANZA	INTERROGAZIONE	ORA DELLE DOMANDE (CN)	MOZIONE	POSTULATO
Strumento con il quale ...	si chiede un'informazione.	si chiede un'informazione.	si chiede un'informazione.	viene conferito un mandato per adottare un provvedimento o presentare un disegno di atto legislativo.	viene conferito un mandato per esaminare e riferire se è necessario adottare provvedimenti o elaborare un disegno di atto legislativo.
Può essere presentato/a da ...	un deputato, un gruppo parlamentare o una commissione.	un deputato, un gruppo parlamentare o una commissione.	un deputato o un gruppo parlamentare.	un deputato, un gruppo parlamentare o una commissione.	un deputato, un gruppo parlamentare o una commissione.
Destinatario dell'intervento:	il Consiglio federale, l'Ufficio del Consiglio, i tribunali della Confederazione o l'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione.	il Consiglio federale, l'Ufficio del Consiglio, i tribunali della Confederazione o l'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione.	di norma il Consiglio federale.	il Consiglio federale o l'Ufficio del Consiglio.	il Consiglio federale, l'Ufficio del Consiglio, i tribunali della Confederazione o l'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione.
Per essere trasmesso/a, necessita ...	di nessuna approvazione: viene trasmessa subito dopo essere stata presentata.	di nessuna approvazione: viene trasmessa subito dopo essere stata presentata.	di nessuna approvazione: viene trasmessa subito dopo essere stata presentata.	dell'approvazione delle due Camere.	dell'approvazione della Camera in cui è stato presentato.
Prima di essere trasmesso/a, ...	-	-	-	il destinatario propone di approvarla o di respingerla.	il destinatario propone di approvarla o di respingerla.
Trattazione nelle Camere:	l'interpellante può dichiarare di essere o no soddisfatto della risposta data dal Consiglio federale e/o chiedere una discussione; la Camera può rifiutare di discutere l'interpellanza.	la Camera non tratta l'interrogazione e la risposta del Consiglio federale.	se l'interrogante è presente in aula durante l'ora delle domande, il rappresentante del Consiglio federale risponde. L'interrogante può porre una pertinente domanda supplementare.	entrambe le Camere deliberano se trasmettere o no la mozione. Se è adempiuta, la mozione viene tolta dal ruolo.	la Camera in cui è stato presentato il postulato delibera se trasmetterlo o no. Se è adempiuto, il postulato viene tolto dal ruolo.
Dichiarazione urgente:	l'Ufficio del Consiglio può dichiarare un'interpellanza urgente di modo che questa venga trattata nella stessa sessione.	il presidente del Consiglio (CN) / l'Ufficio del Consiglio (CE) può dichiarare un'interrogazione urgente di modo che la risposta venga data nella stessa sessione.	-	non è ammessa. La procedura di trattazione può però essere accelerata depositando mozioni di commissione di ugual tenore.	non è ammessa.



BASI LEGALI

- Articolo 118 segg. legge sul Parlamento
- Articolo 25 segg. regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 21 segg. regolamento del Consiglio degli Stati



ULTERIORI INFORMAZIONI

sulla procedura di trattazione delle mozioni, si veda la scheda informativa «Mozione»;

➤ [Link](#)

sulla procedura di trattazione dei postulati, si veda la scheda informativa «Postulato»;

➤ [Link](#)

riguardo a ulteriori statistiche, si veda la pagina «Fatti e cifre» su parlamento.ch.

➤ [Link](#)